

L'impatto non si limita alle aliquote, evidenzia una ricerca condotta da Synergia

# Imprese, mix fiscale al veleno

## Addizionali e costi indeducibili affossano il reddito

DI TANCREDI CERNE

**A**ddizionali e costi indeducibili affossano il reddito d'impresa in Italia. Al di là delle già elevate aliquote fiscali che gravano sull'utile aziendale, il complicato gioco di balzelli aggiuntivi spinge la Penisola in cima alla classifica europea relativa al carico fiscale che grava sulle imprese. A parità di ricavi e costi, infatti, l'utile netto delle aziende dello Stivale risulta inferiore del 60% rispetto a quello di un'analoga azienda spagnola, del 39% se confrontato con le imprese britanniche e del 23% in rapporto a quelle francesi. Solo le aziende tedesche subiscono un prelievo superiore di circa il 6% rispetto a quelle della Penisola. Risultati poco confortanti, frutto di una ricerca condotta da Synergia Consulting Group, l'alleanza professionale di 14 studi di commercialisti. «Con il 45,2%, l'Italia è al quinto posto fra i 27 paesi dell'Unione europea per incidenza delle entrate fiscali sul

### LA PRESSIONE DEL FISCO SULLA CRESCITA DELLE IMPRESE IN ITALIA

<b>Utile netto delle imprese</b>	A parità di ricavi e costi, l'utile netto delle aziende in Italia è inferiore del 60% rispetto a quello della Spagna, -39% rispetto al Regno Unito, -23% in rapporto alla Francia.
<b>Total tax rate per le imprese</b>	Italia sul podio continentale per incidenza totale dei tributi con 68,5%. Seguono Francia (65,7%) ed Estonia (58,6%). Germania al 48%, Gran Bretagna 37%, Spagna 26%.
<b>Incidenza entrate fiscali sul pil</b>	Con il 45,2%, l'Italia è al 5° posto fra i 27 Paesi Ue per incidenza delle entrate fiscali sul prodotto interno lordo, (media Ue 40,6%)

prodotto interno lordo, contro una media del 40,6% a livello comunitario», hanno spiegato gli esperti di Synergia. Precedono la Penisola soltanto Danimarca, Francia, Svezia e Belgio. Non solo. Dal 2000 a oggi, la pressione fiscale è scesa un po' ovunque. Fuorché in Italia dove è stato registrato il record di aumenti su scala Ue con un +3,4% sul prodotto

interno lordo. «La base imponibile delle imprese viene estesa in modo consistente», ha osservato Pietro Mastrapasqua, amministratore delegato di Synergia Consulting Group. «Alla fine le imposte non si pagano sul reddito vero e proprio, ma anche su alcuni costi, come la telefonia, le auto aziendali, le spese di rappresentanza e gli interessi passivi. Sistemi analoghi esistono anche all'estero, ma

hanno un impatto molto più modesto». Secondo i dati raccolti dalla Banca Mondiale ed elaborati da Synergia, l'Italia ha raggiunto il primato europeo con il 68,5%, nel «total tax rate». Indice, che tiene conto del carico fiscale effettivo sulle imprese, considerando non solo le aliquote ufficiali ma tutti i fattori. Sul podio continentale seguono la Francia (65,7%) e l'Estonia (58,6%).

«Il prelievo record è il frutto di un complicato intreccio di elementi», si legge nel rapporto. «L'Italia salta all'occhio per la giungla di costi non deducibili, in tutto o in parte, dal reddito di impresa e di addizionali che aggravano il carico fiscale. Il nostro paese spicca anche per la tassazione sugli utili distribuiti dalle imprese, dopo aver già pagato le imposte societarie. L'incidenza totale dei tributi arriva in Italia al 68%, rispetto al 48% della Germania, al 37% della Gran Bretagna e al 26% della Spagna. La Francia in questo caso ci supera con il 70%». Non solo. L'Italia svetta anche per la tassazione sul lavoro, che finisce per riflettersi sui costi aziendali. A fine 2010 il livello era salito al 42,6%, con un incremento del 4,8%, che ha portato la Penisola al record assoluto. In quasi tutti i paesi c'è stata invece una riduzione del carico fiscale e contributivo sul lavoro, e la media continentale è scesa al 33,4%.

© Riproduzione riservata

### CASA CON I SOLDI DI PAPÀ, NO ALL'ACCERTAMENTO

## Bamboccioni salvi in corner

La casa acquistata da un contribuente utilizzando non i propri soldi ma quelli dei genitori configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, rendendo inapplicabile l'accertamento sintetico fondato sul concetto di spesa patrimoniale. Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione IV civile, con la sentenza n. 17805 del 17 ottobre 2012.

Per la Suprema Corte la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro contenuta in un atto pubblico può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito applicando presunzioni semplici. Ne consegue che l'ufficio finanziario è legittimato a emettere l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, senza che possa configurarsi la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione. Ma deve valutare gli elementi offerti con la prova contraria a carico del contribuente.

Nonostante il contribuente offrisse elementi probatori atti a dimostrare la provenienza del denaro e che si trattava, in effetti, di una donazione e non di una compravendita, l'ufficio emetteva l'avviso di accertamento sintetico. Al che il contribuente proponeva ricorso. La Ctp (commissione tributaria provinciale) accoglieva il ricorso, mentre la Ctr lo rigettava. Considerato che l'accertamento dimostrava, con la prova contraria, che il denaro era stato elargito dal genitore comparso in atto, la Suprema Corte ha affermato che si è in presenza

di una donazione indiretta non del denaro, ma dell'immobile. Pertanto, in presenza di riscontro probatorio circa l'esborso del denaro da parte del genitore che dichiara di elargirlo, comparendo in atto, l'accertamento sintetico a carico del figlio-contribuente è destituito di fondamento e, quindi, nullo.

L'ufficio finanziario è legittimato ad applicare l'accertamento sintetico sulla base dei dati ricavati dalla compravendita immobiliare conclusa dal contribuente, risalendo dal fatto noto a quello ignoto. Ma deve tenere in considerazione gli elementi offerti con la prova contraria, sempre consentita e a carico del contribuente, sottesi a dimostrare la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la conclusa compravendita immobiliare e, nel caso specifico, dissimulante una donazione.

Già in passato la Suprema Corte si era pronunciata nell'esame di un caso simile con l'ordinanza n. 20638/2005, disponendo che: nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto.

In definitiva se un figlio acquista un bene immobile con i soldi elargiti dai genitori e ciò può essere provato, l'accertamento sintetico è destituito di fondamento in quanto la vendita in realtà dissimula una donazione.

Claudio Nino Busacca

© Riproduzione riservata

### UNA RAFFICA DI PROPOSTE TRA CAMERA E SENATO

## Compro oro, paletti stretti

Compro oro con paletti più stretti. Ma con qualche «buco» sui requisiti professionali. L'iter parlamentare per la formazione di una legge si arricchisce di novità e nuove proposte legislative poste all'attenzione della X Commissione della camera dei deputati in sede referente; infatti, lo scorso 13 novembre, la stessa Commissione, ha abbinato la nuova proposta di legge C. 5516 del 08/10/2012 (Baccini, Simeoni ecc.) alla proposta di legge C. 4281 del 12/04/2011 (Mattesini, Brandolini ecc.) già incardinata presso la camera dei deputati il 3 ottobre 2012.

Invece, al senato è stato presentato il 20 gennaio 2012 (iter non ancora iniziato) il disegno di legge S. 3108 (sen. Latorre, Adamo ecc.), che ripropone, quasi specularmente, la Pdl (proposta di legge) 4281 della camera dei deputati.

Atti parlamentari che hanno come oggetto e denominazione le «disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale». Cioè, l'obiettivo principale è di regolamentare, in un modo quanto più appropriato e analitico, il commercio degli oggetti preziosi usati e/o avariati, creando sistemi integrati di maggiore tracciabilità degli stessi che possano arginare fenomeni di riciclaggio e ricettazione sempre più crescenti; naturalmente, predisponendo, anche, norme fiscali, soprattutto in materia Iva, chiare

e inequivocabili nei passaggi tra i vari operatori economici del settore.

Si spazia dai requisiti professionali (società di capitali; capitale sociale minimo di euro 120.000,00 interamente versato) di cui dall'art. 1, comma 3 della legge n. 7/2000 (Nuova disciplina del mercato dell'oro - Commercio di oro), ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 161, comma 2 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (dlgs n. 385 del 1983 - ora artt. 25, 26 e 161, comma 3), al Registro delle attività di compravendita di oro tenuto dalle Cciaa (rif. art. 1, comma 2 Pdl 4281), al portale Internet gestito da Unioncamere (rif. art. 2, comma 5 Pdl 4281), fino al supporto fotografico (rif. art. 2, comma 1 Pdl 4281) degli oggetti commercializzati e al borsino dell'usato (rif. art. 4, comma 1 Pdl 4281) che determina il range entro il quale devono essere contenuti i prezzi degli stessi oggetti; in aggiunta a tutto ciò, l'estensione degli obblighi contenuti nei dlgs n. 231 del 21 novembre 2007 in materia di antiriciclaggio al Titolo I, Capitoli I e II (adeguata verifica, e segnalazione delle operazioni sospette). Insomma, un'insieme di norme tra loro non sempre perfettamente allineate o armonizzate, e in particolare modo quelle sui requisiti professionali di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 7/2000, e quelle sull'antiriciclaggio dlgs n. 231 del 21 novembre 2007.

Stefano Loconte e Nunzio Ragno

© Riproduzione riservata